



***Tribunale di Reggio Calabria***

***Seconda sezione civile***

composto dai magistrati:

Dott. Flavio Tovani

Presidente

Dott.ssa Magda Irato

Giudice Relatore

Dott.ssa Anna Bianco

Giudice

a scioglimento della riserva ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nella causa civile iscritta al r.g.n. 1970/2024 vertente

tra

**UNIVERSITÀ PER STRANIERI “DANTE ALIGHIERI” di Reggio Calabria**, c.f. 01409470802, con sede in Reggio Calabria, alla via Del Torrione n. 95, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, dott. Pietro Aloï, elettivamente domiciliata in Messina, via S. Agostino n. 4, presso lo studio dell’avv.to Santi Delia che la rappresenta e difende in giudizio, unitamente all’avv. Michele Bonetti, giusta procura speciale in atti ed in forza di Decreto di incarico n. 45 del 22.7.2024;

- reclamante -

e

**RUGGERO DE MEDICI**, [REDACTED] nato a Reggio Calabria il 1 [REDACTED] 1 e **BENIAMINO SCARFONE**, [REDACTED] nato a Reggio Calabria il [REDACTED] 6, elettivamente domiciliati, ai sensi dell'art. 25 c.p.a., all'indirizzo di posta elettronica certificata [REDACTED] dell'avv. Letterio Donato dal quale sono rappresentati e difesi in giudizio come da procure speciali in atti;

-reclamati-

\*\*\*\*\*

1. Con ricorso *ex art. 669 terdecies* c.p.c. l'Università per stranieri "DANTE ALIGHIERI" di Reggio Calabria proponeva reclamo avverso l'ordinanza n. 6574/2024 emessa a definizione del procedimento n.r.g. 245/2024 con cui il Tribunale, in accoglimento del ricorso *ex art 700* c.p.c. proposto dagli odierni reclamati, dichiarava l'invalidità della delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione di cui al verbale n. 8 del 21.11.2023 con cui veniva dichiarata la decadenza dalla qualità di componenti del C.d.A. di Ruggero De Medici e Beniamino Scarfone ai sensi dell'art. 33, comma II, dello Statuto, ossia per essere risultati assenti non giustificati a tre riunioni consecutive.

In particolare, l'Ateneo deduceva in via preliminare: *i*) sopravvenuta carenza di interesse al ricorso stante l'avvenuto annullamento, con sentenza del TAR del 25.03.2024, del provvedimento originariamente impugnato con il ricorso cautelare; *ii*) difetto di giurisdizione del G.O. Nel merito, rilevava l'erroneità dell'ordinanza impugnata nella parte in cui riteneva che le assenze dei reclamati De Medici e Scarfone alle riunioni del C.d.A. del 26.10.2023 - 13.11.2023- 16.11.2023 fossero sorrette da una motivata giustificazione costituita dall'espresso dissenso in ordine al funzionamento dell'organo consiliare; rappresentava, infine, anche alla luce dei provvedimenti sopravvenuti, l'insussistenza del *periculum in mora* e, quindi, l'assenza dei presupposti dell'azione cautelare esercitata.

Concludeva chiedendo, in riforma dell'ordinanza gravata, il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.

Instaurato ritualmente il contraddittorio, resistevano i reclamati De Medici Ruggero e Scarfone Beniamino eccependo, in via preliminare, il difetto di procura rilasciata dall'Ateneo in forza di decreto del Presidente del C.d.A. in quanto non seguito dalla ratifica del C.d.A.

stesso per come richiesto dall'art. 11, lett. d); rilevavano, poi, l'infondatezza delle eccezioni preliminari sollevate dall'UNIDA in ordine al difetto di giurisdizione e alla sopravvenuta carenza di interesse. Nel merito, contestavano il dedotto avversario ribadendo quanto già articolato nella precedente fase cautelare e la bontà delle argomentazioni esposte dal Giudice dell'ordinanza impugnata di cui chiedevano l'integrale conferma con conseguente rigetto del reclamo.

All'udienza di comparizione del 23.8.2024, sentite le difese dei procuratori delle parti ed esaurita la discussione orale della causa, il Collegio riservava la decisione.

## ***2. Eccezioni preliminari;***

### ***2.1. Sul difetto di giurisdizione;***

Parte reclamante lamenta l'erroneità dell'ordinanza reclamata nella parte in cui viene riconosciuta la giurisdizione del G.O.

A sostegno dell'eccezione l'Ateneo reclamante deduce, anzitutto, che la controversia in esame ha ad oggetto la decadenza dei componenti del C.d.A. per mancata partecipazione senza giustificato motivo a tre sedute consecutive e, non già, la diversa questione sulla decadenza per incompatibilità e/o riscontrata insussistenza dei requisiti di nomina, profilo, quest'ultimo, senz'altro, devolvibile alla giurisdizione del G.O.

Rileva, ancora che, sulla scorta della ormai pacifica giurisprudenza di legittimità, le c.d. università libere per i fini che perseguono, per i controlli cui sono assoggettate e per i finanziamenti pubblici di cui sono destinatarie rivestono la qualifica di enti pubblici non economici con la conseguenza che i rapporti di lavoro dei loro dipendenti devono essere conosciuti dal giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva anche alla luce della nozione funzionale e cangiante di ente pubblico.

Infine, evidenzia che la sussistenza di una seppur limitata sfera di potestà discrezionale in capo al C.d.A. nell'identificazione dei presupposti per la dichiarazione di decadenza di cui art 33, comma II, dello Statuto di UNIDA determina, quale logico corollario, che la posizione giuridica dei consiglieri ad essere considerati assenti giustificati sia, senz'altro, quella di interesse legittimo.

Parte reclamata, di contro, ribadisce la correttezza delle argomentazioni addotte dal Giudice dell'ordinanza reclamata rilevando che proprio in ragione della nozione funzionale di ente pubblico le Università private soggiacciono alla giurisdizione del G.A. solo con

riferimento a quegli atti che siano espressioni dell'esercizio di una funzione pubblica; diversamente, ove, come nel caso di specie, si controverta sulla composizione, nomina e permanenza in senso al C.d.A. non viene in rilievo l'esercizio di un funzione pubblica dell'Università. Contestano, infine, fermamente la sussistenza in capo all'organo collegiale di alcun potere discrezionale sulla valutazione della fondatezza, nel merito, delle eventuali giustificazioni motivate rassegnate dal consigliere assente e che in difetto di un tale potere valutativo la posizione giuridica dei reclamati si sostanzia in un diritto soggettivo con conseguente giurisdizione del Giudice ordinario.

Tanto chiarito e premessa la contraddittorietà della difesa dell'Ateneo reclamante - considerato che nel giudizio promosso davanti al T.A.R. la medesima parte ha sollevato l'eccezione diametralmente opposta sostenendo, in quella sede, che la controversia andasse devoluta al G.O. - questo Collegio ritiene che la contestazione in ordine al difetto di giurisdizione del Tribunale adito sia infondata.

Deve premettersi la pacifica identificazione dell'ateneo reclamante come Università "privata", atteso il tenore dell'art. 1 dello Statuto di UNIDA che la qualifica espressamente come "*università non statale legalmente riconosciuta, istituto di istruzione universitaria con ordinamento speciale*".

Vero è che in forza dei più recenti arresti giurisprudenziali le "*università libere, disciplinate dal T.U. 31 agosto 1933 n. 1592 e dalla l. 29 luglio 1991 n. 243, per i fini che perseguono, per i controlli cui sono assoggettate e per i finanziamenti pubblici, di cui sono destinatarie sono enti pubblici non economici* (cfr., *ex multis*, Cass. civ., SS UU., 5.3.1996, n.1733).

Tuttavia, costituisce *ius receptum* il principio in forza del quale "*L'ordinamento si è ormai orientato verso una nozione funzionale e cangiante di ente pubblico, con la conseguenza che si ammette ormai senza difficoltà che uno stesso soggetto possa avere la natura di ente pubblico a certi fini e rispetto a certi istituti, e possa, invece, non averla ad altri fini, conservando rispetto ad altri istituti regimi normativi di natura privatistica. Questa nozione «funzionale» di ente pubblico ci insegna, infatti, che il criterio da utilizzare per tracciare il perimetro del concetto di ente pubblico non è sempre uguale a se stesso, ma muta a seconda dell'istituto o del regime normativo che deve essere applicato e della ratio ad esso sottesa. La conseguenza che ne deriva è che è del tutto normale, per così dire*

« fisiologico », che ciò che a certi fini costituisce un ente pubblico, possa non esserlo ad altri fini, rispetto all'applicazione di altri istituti che danno rilievo a diversi dati funzionali o sostanziali” (Cfr., tra le tante, Consiglio di Stato, sez. VI, 22.03.2016, n.1164).

Applicati i superiori e condivisi canoni ermeneutici al caso di specie, deve concludersi che la presente controversia sia sottesa alla giurisdizione del G.O.

Ed invero, la composizione e la nomina dei componenti del C.d.A. di un'università libera e gli atti che riguardano il funzionamento di tale organo non comportano l'esercizio di una pubblica funzione, ma sono compiuti dall'ente universitario *iure privatorum* sulla scorta di quanto disciplinato dalle norme statutarie, fonte dell'autonomia negoziale.

Il rapporto tra consigliere e Università è, per come correttamente rilevato da parte reclamata, regolato da norme di relazione e non di azione che, in quanto tali, radicano la giurisdizione del G.O.

In definitiva, l'atto di decadenza dal C.d.A. di un suo consigliere, in quanto non implicante lo svolgimento di alcuna funzione pubblica e dipendente da scelte e regole di mero diritto privato positivizzate nello statuto - fonte dell'autonomia negoziale- non potrà che essere sindacata dal Giudice ordinario.

Al riguardo priva di alcun rilievo è la giurisprudenza invocata da parte reclamante in quanto relativa a fattispecie nelle quali, diversamente dalla vicenda in esame, si controverte del rapporto di lavoro con l'ente universitario.

Si osserva, inoltre, che la sussistenza della giurisdizione del G.O. discende, altresì, dall'ulteriore considerazione che, ad avviso di questo Collegio, nessun poter valutativo può essere riconosciuto al C.d.A. sulla fondatezza, nel merito, delle ragioni addotte dai consiglieri ai sensi e per gli effetti dell'art 33, comma II, Statuto UNIDA in caso di assenza alle sedute.

Ed invero, una tale potestà discrezionale non è in alcun modo contemplata dal predetto art. 33 - il quale non descrive alcun procedimento di verifica delle ragioni dell'assenza - né da altra norma statutaria o del Regolamento Generale d'Ateneo.

La sussistenza di una discrezionalità valutativa del C.d.A. postula la necessità di un'apposita regolamentazione in ordine alle sue concrete modalità di esercizio, ai limiti di un siffatto sindacato nonché alla relativa procedura deliberativa da parte del C.d.A. affinché la relativa decisione possa essere assunta nel rispetto del diritto di difesa e nel contraddittorio con il consigliere assente.

Di tali aspetti non vi è traccia alcuna nello Statuto né nel Regolamento Generale d'Ateneo.

Sul punto si condividono - sulla scorta di una interpretazione letterale della contestata norma statutaria e in assenza di criteri di interpretazione di tipo "soggettivo" non rinvenibili nella normativa dell'Ateneo - le considerazioni svolte dal Giudice dell'ordinanza reclamata in ordine alla configurazione in capo al consigliere assente del solo onere di esporre le ragioni dell'assenza, al fine di evitare la decadenza, senza alcun possibile sindacato sulle motivazioni dal medesimo addotte.

Escluso, pertanto, un potere valutativo in capo al C.d.A. - dovendosi tale organo limitare ad accertare che il consigliere abbia motivato la sua assenza senza poter sindacare sulla meritevolezza delle ragioni - la situazione giuridica soggettiva azionata dai reclamati è quella di diritto soggettivo con conseguente giurisdizione del G.O.

Tanto chiarito, per completezza deve, infine, precisarsi che la circostanza che la medesima azione di accertamento della invalidità della delibera e del diritto dei reclamati a permanere nel C.d.A. sia stata contestualmente esperita dinnanzi a due diversi ordini giurisdizionali differenti non determina un'ipotesi di litispendenza.

Costituisce arresto pacifico in giurisprudenza quello secondo cui *“Nel processo la litispendenza è un istituto che opera per cause proposte davanti alla stessa giurisdizione ed è finalizzato ad evitare contrasti di giudicato sulla medesima controversia, che non possono invece verificarsi tra decisioni di giurisdizioni distinte, quand'anche il rapporto sostanziale dedotto in giudizio sia identico atteso che, ove non venga impedita dalla parte mediante regolamento preventivo di giurisdizione, l'ipotesi in questione dà luogo ad un conflitto positivo di giurisdizione suscettibile di essere risolto mediante ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 362 comma 1 n. 1, c.p.c., ricorso che può essere proposto in ogni tempo, atteso che ai sensi dell'art. 382 c.p.c. la Corte di cassazione statuisce sulla giurisdizione determinando il giudice competente ed annullando senza rinvio la pronuncia del giudice sfornito di potestas iudicandi; pertanto, di fronte ad una domanda proposta contemporaneamente davanti a due distinte giurisdizioni, se il giudice non declina senz'altro la propria giurisdizione non può spogliarsi della controversia con una pronuncia dichiarativa della litispendenza, che postula l'esistenza della sua giurisdizione: e la sua statuizione affermativa di tale presupposto processuale è in ogni caso suscettibile di essere*

*sottoposta al potere regolatorio della giurisdizione” (Cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 25.02.2016, n.782).*

## **2.2. Sul difetto di procura;**

Parte reclamata eccepisce il difetto di procura dell’Ateneo reclamante per due ordini di ragioni: i) carenza di legittimazione del Presidente del C.d.A. Pietro Aloï; ii) invalidità della delibera che ha ratificato il decreto presidenziale n. 45 del 22 luglio del 2024 con il quale è stata conferita procura al difensore dell’Ateneo.

In ordine al primo profilo, i reclamati lamentano che il mandato per il presente reclamo è stato rilasciato dal Presidente Aloï il quale deve, tuttavia, ritenersi cessato dalla relativa carica in quanto decaduto, a far data al 18 maggio 2023, dalla qualifica di socio dell’Associazione “Dante Alighieri” per voto unanime della relativa assemblea (si v. all. 16 comparsa di costituzione dei reclamati). Pertanto, egli non sarebbe più in possesso dei requisiti di nomina previsti dall’art. 9 lett. a) dello Statuto in forza del quale i cinque membri designati dal Comitato su indicazione dell’Associazione devono essere scelti tra i soci di quest’ultima.

La doglianza è infondata.

Ed invero, dall’esame dello Statuto e del Regolamento Generale non si rinviene alcuna norma che preveda espressamente la decadenza dalla carica di consigliere del C.d.A. quale conseguenza automatica del venir meno della qualifica di socio dell’associazione designante e che, pertanto, la sopravvenuta carenza del requisito di socio, invero sussistente in capo all’Aloï al momento della nomina, abbia comportato irrimediabilmente la cessazione dalla carica di consigliere - Presidente.

In difetto di una siffatta previsione statutaria deve ritenersi che i componenti del C.d.a., una volta nominati, partecipano alle attività dell’organo collegiale in totale autonomia rispetto alla società designante, senza alcun vincolo di mandato, e perseguendo gli interessi dell’Ateneo.

A sostegno del superiore assunto si evidenzia che in forza dell’art. 30, comma 20, del Regolamento Generale d’Ateneo, *“tutti i componenti degli Organi collegiali rimangono in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta”*. Ne consegue che l’Aloï riveste legittimamente la propria carica sino alla scadenza naturale dell’organo di appartenenza essendo stato *“eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione fino a*

*scadenza del medesimo Organo”* (cfr. verbale del C.d.A. n. 6/2022 del 29.9.2022 allegato al fascicolo della precedente fase cautelare della UNIDA).

Difatti, non essendo sopravvenuta alcuna revoca espressa dell’incarico da parte del C.d.A., non rinvenendosi alcuna previsione statutaria che preveda espressamente la decadenza dalla carica per la cessazione della qualifica di socio dell’Associazione designante e non risultando integrata alcuna delle ipotesi tassative di decadenza previste dalle norme statutarie deve concludersi che l’Aloi a tutt’oggi detenga legittimamente la carica di Presidente del C.d.A. ben potendo, pertanto, conferire procura alle liti.

A diverse conclusioni deve, invece, invece giungersi in ordine alla validità della delibera del 22 agosto 2024 con la quale è stato ratificato il decreto presidenziale n. 45 del 22 luglio 2024 avente ad oggetto il conferimento della procura alle liti per il presente reclamo.

Va, anzitutto, rilevato che la possibilità del presente Collegio di accertare incidentalmente la validità di tale delibera discende dal fatto che la stessa, ratificando il decreto presidenziale con cui viene rilasciata la procura al difensore, costituisce elemento costitutivo indefettibile *ex art. 34 c.p.c.*, (Cass. civ. sez. III, ord. n. 27426 del 28/12/2009; Cass. civ., sez. I, ord. n. 12621 del 26.05.2006), la cui verifica è indispensabile per ritenere integrata la legittimazione processuale di parte reclamante. Sicché il sindacato del giudice di merito si estende all'*an* (ossia all'esistenza) e al *quomodo* (ossia alla regolarità) della delibera che conferisce la procura alle liti (Cfr. sul punto, Cass. civ. sez. II, 23.12.2022, n. 37739).

Tanto premesso, si evidenzia che il summenzionato decreto è stato adottato dal Presidente ai sensi dell’art. 11, comma III lett. d) dello Statuto in forza del quale egli può *“adottare, sotto la sua responsabilità, per motivate ragioni di urgenza, atti di competenza del Consiglio di Amministrazione - tra cui, per l’appunto, determinarsi in ordine alle controversie (art. 10, comma II, lett. o) - richiedendone immediatamente la ratifica in una seduta di quest’ultimo da fissare entro dieci giorni”*.

Orbene, i reclamanti eccepiscono l’illegittimità della delibera del 22 agosto 2024 con cui è stato ratificato il decreto presidenziale n. 45 del 22 luglio 2024 rilevando una serie di irregolarità e precisamente: *i)* inosservanza del termine di 10 giorni previsto dall’art. 11 lett. d) dello Statuto UNIDA; *ii)* contestazione della convocazione da parte del Sindaco; *iii)* omessa convocazione del rappresentante della Camera di Commercio; *iv)* partecipazione dei

due rappresentanti del corpo docenti eletti il giorno prima dal Consiglio Accademico e non con decreto del Rettore in violazione dell'art. 13, comma VI, dello Statuto.

Quanto al primo profilo, vero è che la delibera di ratifica del decreto presidenziale n. 45 del 22 luglio 2024 è intervenuta solamente in data 22 agosto 2024 e, quindi, ben oltre il termine di dieci giorni previsto dallo Statuto. Tuttavia, deve escludersi che un siffatto termine sia perentorio non potendosi muovere alcuna censura al riguardo tenuto conto che la ratifica è, comunque, occorsa in data antecedente la prima udienza di trattazione e ben prima della decisione del presente giudizio.

A favore di tale conclusione milita, anzitutto, lo stesso Statuto il quale, all'art. 11 lett. d) non prevede espressamente che il termine di ratifica sia posto a pena di decadenza dovendosi, quindi, sul punto ritenere applicabile in via analogica il principio generale in forza del quale salvo diversa espressa statuizione, i termini normativamente previsti (sia dalla legge che, nella specie, dall'autonomia privata) sono ordinatori (art. 154 c.p.c.).

A ciò si aggiunge l'art. 182 c.p.c. nella sua nuova formulazione decretata dalla c.d. Riforma Cartabia, senz'altro applicabile *ratione temporis*, consente di sanare gli eventuali vizi che determinano la nullità della procura ivi compresa - diversamente dalla precedente formulazione - l'assenza della stessa. Pertanto, sembra irragionevole e contrario al sistema ritenere che il termine dell'art. 11 lett. d) sia perentorio e che la sua inosservanza determini il difetto di legittimazione processuale dell'odierna reclamante laddove il nostro ordinamento processuale riconosce la possibilità di sanatoria anche nell'ipotesi di mancanza della procura al difensore.

Quanto, poi, alla censura in ordine alla contestazione del Sindaco si osserva, anzitutto, che tale evenienza non è da sola sufficiente ad invalidare la delibera. In ogni caso, la censura formulata dal rappresentante del Comune di Reggio Calabria con preciso riferimento alla irritalità della convocazione per violazione del termine di cui all'art. 30 del Regolamento Generale di Ateneo è priva di rilievo atteso che lo stesso articolo al comma III riconosce espressamente la possibilità di una convocazione d'urgenza.

Parimenti infondata è la doglianza sull'omessa convocazione del consigliere Antonio Tramontana, quale rappresentante della Camera di Commercio, considerato che sulla scorta della produzione offerta dall'odierna reclamante (cfr. pec depositate il 23.8.2024) deve ritenersi documentalmente provato che egli sia stato regolarmente convocato.

Resta, infine, da esaminare la ritualità della convocazione e partecipazione alla seduta del 22 agosto 2024 dei due rappresentanti del Corpo docente (membri con diritto di voto) rispetto alla cui nomina i reclamati rilevano la mancanza del decreto rettorale e che la stessa è avvenuta da parte di un consiglio Accademico privo del Rettore (quindi illegittimamente costituito).

Le censure sono fondate.

In forza dell'art. 9 lett. c) dello Statuto i due consiglieri provenienti dal corpo docente devono essere nominati dal Rettore. Ed ancora, l'art. 13, comma VI, prevede che i componenti del Consiglio Accademico sono nominati con decreto dal Rettore.

Orbene, nel caso di specie è accaduto che con la delibera adottata 21 agosto 2024 - il giorno prima di quella della ratifica del decreto presidenziale - il Consiglio Accademico ha nominato i componenti rappresentanti i docenti in seno al C.d.A. e ciò in violazione dei sopra richiamati articoli dello Statuto in forza dei quali una tale nomina spetta al Rettore.

Al riguardo non convince la difesa dell'Ateneo reclamante in forza della quale la nomina dei due rappresentanti il corpo docente sarebbe avvenuta in forza di quanto previsto dall'art. 31, comma IV, dello Statuto.

Anzitutto, tale norma è collocata tra le disposizioni transitorie e, dunque, applicabile nelle more dell'approvazione dei regolamenti relativi al funzionamento dei singoli organi dell'Ateneo.

Ora, deve ragionevolmente ritenersi che tali regolamenti siano stati *medio tempore* approvati tenuto conto che lo Statuto è del 17 ottobre 2007 e in mancanza della prova contraria fornita dall'Ateneo reclamante. Ne consegue che tale disposizione non può essere utilmente invocata in quanto non più applicabile.

In ogni caso, anche a voler ritenere applicabile la disposizione transitoria dello Statuto, deve comunque evidenziarsi che la contestata nomina dei due consiglieri proviene da un organo d'Ateneo, per l'appunto, il Consiglio Accademico, irregolarmente costituito.

In forza dell'art. 12, comma IV, dello Statuto, il Consiglio Accademico di UNIDA deve essere presieduto dal Rettore.

Diversamente, tale carica risulta vacante e in suo luogo il C.d.A. ha, con voto unanime espresso durante seduta del 27.3.2024, nominato Presidente la Prof.ssa Maria Silvia Rati.

Tuttavia, una tale nomina da parte del C.d.A. non è in alcun modo prevista dallo Statuto della UNIDA.

Le irregolarità sopra riscontrate minano, senz'altro, la validità della delibera del C.d.A. di ratifica del decreto presidenziale in quanto trattasi di decisione approvata con il voto di due consiglieri non regolarmente nominati e facenti parte di un organo collegiale (Consiglio Accademico) irregolarmente costituito stante la vacanza del Rettore e l'illegittima nomina del Presidente Maria Silvia Rati.

Per tutto quanto sinora esposto, deve dichiararsi l'invalidità della delibera del 22 Agosto 2024 con cui il C.d.A. ha ratificato il decreto presidenziale n. 45 del 22 luglio 2024 con conseguente difetto di rappresentanza processuale dell'odierna reclamante stante l'invalidità della procura.

Per completezza, si precisa che nella vicenda in esame il vizio appena rilevato non è suscettibile di essere sanato attraverso il meccanismo di assegnazione del termine di cui all'art. 182 c.p.c.

Ed invero, la giurisprudenza della Suprema Corte ha costantemente affermato il principio secondo il quale *"In tema di rappresentanza processuale, qualora una parte sollevi tempestivamente l'eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della procura "ad litem", è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c., prescritto solo in caso di rilievo officioso"*. (cfr. Cass. civ. n. 34467/2019; Cass. civ. 29244/2021)

Ne consegue che, in assenza di una immediata reazione all'eccezione, la nullità della procura diventa insanabile (cfr. Cass. civ., sez. I, 03.11.2022, n.32399; in senso conforme si v. Cass. civ. n. 22564/2020).

Nel caso di specie è pacifico che il difetto di *ius postulandi* sia stata eccepito dai reclamati nella comparsa di costituzione, sicché, a fronte dell'eccezione sollevata, l'UNIDA avrebbe dovuto immediatamente attivarsi per provvedere alla sanatoria del vizio; in mancanza di una siffatta evenienza - essendosi l'ente universitario limitato, all'udienza di trattazione (prima difesa utile), a resistere all'eccezione rilevandone l'infondatezza - il vizio è divenuto

insanabile senza che nella specie possa operare, in difetto del rilievo officioso, il meccanismo di assegnazione del termine di cui all'art. 182 c.p.c.

L'accoglimento della superiore eccezione in ordine al difetto (*rectius*) nullità della procura e conseguente carenza di legittimazione processuale di parte reclamante determina l'inammissibilità del ricorso per mancanza di un indefettibile presupposto processuale con assorbimento di ogni altra questione ed eccezione sollevata dalle parti.

**3.** Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo applicando i valori minimi dello scaglione applicabile (D.M. 55/2014 e successive modificazioni) per le cause di valore indeterminabile – complessità media - tenuto conto che le questioni giuridiche trattate si sono risolte in questioni di rito e con esclusione della fase istruttoria considerato che il presente giudizio si è esaurito in un'unica udienza, senza aggravii istruttori, e che la fase decisoria ha inglobato anche quella di trattazione – istruttoria.

Nonostante la difesa di più parti aventi la medesima posizione processuale, questo Giudice ritiene che non sussistono i presupposti per disporre, in favore del difensore di parte reclamata, l'aumento di cui all'art. 4, del DM 55/2014 atteso che tale disposizione non conferisce automaticamente il diritto alla maggiorazione ivi prevista essendo la stessa rimessa alla scelta discrezionale del Giudice motivata dal maggiore impegno professionale, in questo caso non dedotto nè provato nemmeno presuntivamente (Cfr. Cass. civ. n. 16153/2010).

**4.** Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 ed il reclamo è stato respinto, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per lo stesso reclamo integralmente rigettato.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così dispone:

- 1) dichiara, per le causali di cui in motivazione, l'inammissibilità del reclamo;
- 2) assorbe ogni altra questione;

3) condanna l'UNIVERSITÀ PER STRANIERI "DANTE ALIGHIERI" di Reggio Calabria, in personale del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento, in favore dei reclamati Ruggero De Medici e Beniamino Scarfone, del pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 2.115,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;

4) ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo, a norma del comma 1- *bis* dello stesso art. 13;

Si comunichi.

*Così deciso in Reggio Calabria, nella Camera di Consiglio del 14 ottobre 2024.*

Il Giudice relatore  
(*dott. ssa Magda Irato*)

Il Presidente  
(*dott. Flavio Tovani*)